



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

ORDINANZA N° 18 DEL 10/02/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19. Ulteriori disposizioni";

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che proroga, tra l'altro, fino al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 29.01.2021 "Misure urgenti e di contenimento dell'emergenza sanitaria nelle regioni Calabria Emilia Romagna, Lombardia e Veneto";

DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività mercatali è prevista l'*applicazione della "Scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020"*.

DATO ATTO dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, della situazione di incertezza delineatasi con l'istituzione di aree territoriali di diverso rischio nelle quali si collocano di volta in volta le Regioni al variare dell'incidenza dei contagi sul totale degli abitanti con l'applicazione di misure restrittive differenziate;

CONSIDERATO che, in base a quanto sopra, è opportuno continuare a garantire lo svolgimento in sicurezza dei mercati prevedendone le condizioni minimali da adottarsi in relazione ai vari scenari possibili, zona gialla, arancione e rossa così come definiti dai DPCM attualmente in vigore;

VISTA la tipologia, la localizzazione dei mercati settimanali cittadini, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la disposizione dei posteggi e la frequentazione degli stessi;

DATO ATTO che nel mercato minore di Ceneda e nel mercato agricolo di Piazza XXV Aprile sono alla data attuale presenti esclusivamente categorie merceologiche alimentari e florovivaistiche;

ACCERTATO che il mercato maggiore di Vittorio Veneto contempla categorie merceologiche soggette alle misure restrittive in caso di passaggio del territorio veneto alla zona cosiddetta "rossa";

DATO ATTO che, esclusivamente in caso di passaggio del nostro territorio nella cosiddetta zona "rossa", per il succitato mercato maggiore di Vittorio Veneto si procederà al riposizionamento dei posteggi delle sole categorie ammesse, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici lungo il Viale della Vittoria secondo specifica planimetria da adottarsi all'occorrenza;

SENTITO il Comando di Polizia Locale in merito agli aspetti funzionali, viabilistici e di controllo;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio dei mercati cittadini garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività mercatale e secondo le condizioni e modalità indicate nel piano allegato A) che contempla i vari scenari possibili, zona gialla, arancione e rossa così come definiti dai DPCM attualmente in vigore, demandando al Dirigente del Settore Infrastrutture e di Gestione del territorio e al Comandante della Polizia Locale le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

FATTE salve maggiori restrizioni adottabili in attuazione di ulteriori disposizioni nazionali e regionali emanate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 4, 5, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;

ORDINA

1. lo svolgimento delle attività mercatali come da piano allegato A) che indica le condizioni e le misure da adottarsi in relazione ai vari scenari possibili, zona gialla, arancione e rossa così come definiti dai DPCM attualmente in vigore;
2. con decorrenza dall'adozione del presente provvedimento l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano allegato A), al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza;

DISPONE

1. la revoca delle ordinanze n. 122 del 19.06.2020 e n. 301 del 21.12.2020;
2. la vigenza della presente ordinanza e del piano allegato A) fino a revoca fatte salve maggiori restrizioni in attuazione di ulteriori disposizioni nazionali e regionali adottate;
3. la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale), se necessario, anche mediante le relative Associazioni di categoria;

AVVISA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

IL SINDACO
Antonio Miatto

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Da trasmettere a:

- *Ufficio Tecnico Comunale*
- *Ufficio Polizia Locale*
- *Messo comunale per la pubblicazione*

- *Stazione dei Carabinieri*
- *Altri organi istituzionali*

ALLEGATO A
Piano contenente le condizioni minimali per consentire lo svolgimento
dell'attività mercatali
Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

ZONA GIALLA E ZONA ARANCIONE:

Misure logistiche organizzative e di presidio

1. dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. la collocazione dei posteggi non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione legittimata, tranne per i posteggi del mercato maggiore del lunedì dal n. 42 al n. 47 normalmente disposti in via Cavour che saranno ricollocati, in ordine numerico, in testa al mercato lungo Viale della Vittoria;
3. gli operatori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato al banco di vendita e favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fermo restando che ogni comportamento afferisce alla responsabilità individuale, da parte degli stessi operatori dovrà essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
4. la merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e l'operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;
5. è fatto obbligo a tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;
6. presso i principali accessi all'area mercatale saranno posizionati a cura del Comune avvisi informativi ai clienti sui corretti comportamenti;

Per i posteggi isolati di Serravalle (Bancarella del pesce) Meschio (Bancarella del fiore), Centro (Bancarella del Libro) e per il commercio itinerante nel territorio comunale la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni e la disposizione di materiale informativo sono a carico del titolare della ditta.

E' vietato per tutto il periodo dell'emergenza, al fine di prevenire possibili assembramenti, lo svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale.

Misure generali a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

ZONA ROSSA:

Mercato limitato a: settore alimentare, florovivaistico e prodotti agricoli

Misure logistiche organizzative e di presidio

MISURE COMUNI:

1. dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. gli operatori dovranno delimitare lo spazio antistante il banco di vendita prevedendo, anche solo con semplice segnaletica a terra, un'area di rispetto posizionata longitudinalmente rispetto al fronte vendita e per una profondità non maggiore di 1 metro in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti e favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fermo restando che ogni comportamento afferisce alla responsabilità individuale, da parte degli stessi operatori dovrà essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

3. la merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e l'operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;
4. è fatto obbligo a tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;
5. presso i principali accessi all'area mercatale saranno posizionati a cura del Comune avvisi informativi ai clienti sui corretti comportamenti;

MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDI':

- concentrazione del mercato lungo il Viale della Vittoria con riposizionamento dei posteggi delle sole categorie merceologiche ammesse, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici lungo il viale come da planimetria adottata all'occorrenza;
- riduzione della superficie di ogni banco del 10%, ad esclusione degli autonegozi, al fine di garantire un adeguato distanziamento tra i banchi e almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro per la corretta circolazione delle persone;

POSTEGGI ISOLATI (Serravalle -Bancarella del pesce; Meschio -Bancarella del fiore) ED ITINERANTI:

Il rispetto delle prescrizioni e la disposizione di materiale informativo sono a carico del titolare della ditta che dovrà provvedere a delimitare con accesso e uscita separati l'area di vendita

E' vietato per tutto il periodo dell'emergenza, al fine di prevenire possibili assembramenti, lo svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale.

Misure generali a carico dei titolari di posteggio:

- o pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- o è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- o messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- o nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani

prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.